Conto corrente con la Posta

Anno 76° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 4 dicembre 1935 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3, e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, limitatamente a quelle a pagamento, presso la Sede della Libreria dello Stato - Galleria Vittorio Emanuele, 3.

SOMMARIO

CASA REALE

Avviso di Corte.

Sua Maestà il Re ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, S. E. il signor Adalberto Guerra Duval il quale ha presentato alla Maestà Sua le lettere che lo accreditano presso questa Real Corte in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario degli Stati Uniti del Brasile, nonchè quelle che pongono fine alla missione del suo predecessore.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

(6058)

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXIX - SESSIONE 1934-35

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per lunedì 9 dicembre 1935-XIV, alle ore 15, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 23 agosto 1935-XIII, n. 1683, concernente l'ordinamento per le spese in dipendenza delle esigenze straordinarie delle colonie dell'Africa orientale (688);
2. Conversione in legge del R. decreto-legge 14 febbraio 1935-XIII, n. 110, relativo al prolungamento dell'autostrada Napoli-Pompei verso l'interno di Napoli (503);
3. Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1935-XIII, n. 682, concernente il trasferimento del personale dell'Opera nazionale combattenti dalla sede centrale agli uffici periferici (675);
4. Conversione in legge del R. decreto-legge 6 maggio 1935-XIII, n. 680, relativo al patrimonio mobiliare e immobiliare del Convitto nazionale « Vittorio Emanuele II » di Roma (676);
5. Conversione in legge del R. decreto-legge 11 aprile 1935-XIII, n. 695, contenente disposizioni per eliminare i rumori molesti prodotti dai motocicli, dalle motocarrozzette e dai motofurgoncini (677);
6. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1868, che proroga al 31 dicembre 1936 il termine di costruzione di case popolari ed economiche agli effetti della concessione del contributo (683);
7. Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1881, riflettente l'assunzione di 55 tecnici avventizi per la esecuzione dei lavori della litoranea libica (687);
8. Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1842, recante norme per la concessione alla « Unione Italiana Ciechi » della esclusività della fabbricazione e vendita ai Comuni delle piastrine di contrassegno per la imposta sui cani (689).

(6059)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 10 ottobre 1935-XIII, n. **2022**.

Norme per assicurare il servizio sanitario a bordo delle navi mercantili.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 1 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1267;

Veduto il regolamento per la sanità marittima approvato con R. decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato con i Regi decreti 7 luglio 1910, n. 573, 11 gennaio 1923, n. 167, 29 novembre 1925, numero 2288 e 21 marzo 1929, n. 571;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Considerata la assoluta ed urgente necessità di adottare norme speciali nei riguardi del servizio sanitario a bordo delle navi mercantili nazionali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto e quando ne ricorra la necessità il prefetto può, con proprio decreto, ordinare l'imbarco, per non più di due viaggi annui, in qualità di medici di bordo, dei medici autorizzati a norma dell'art. 28 del vigente regolamento per la sanità marittima, residenti nella provincia.

L'imbarco dei medici di bordo avviene alle condizioni del contratto collettivo ad essi relativo, o, in mancanza, alle condizioni che saranno stabilite dal comandante del porto, capo del compartimento marittimo, sentite le organizzazioni sindacali, legalmente riconosciute, della gente di mare e dell'armamento.

Chiunque contravviene all'ordine del prefetto è punito con l'ammenda da lire mille a cinquemila. La condanna importa la sospensione dall'esercizio della professione.

Indipendentemente dall'esito del procedimento penale, il Ministro per l'interno, su proposta del prefetto, può disporre la revoca dell'autorizzazione.

Art. 2. — Il Ministro per l'interno ha facoltà, per il periodo di tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto, di consentire, in caso di necessità ed urgenza, l'imbarco, in qualità di medico di bordo, a sanitari non muniti della speciale autorizzazione di cui all'art. 28 del regolamento per la sanità marittima.

Art. 3. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — BENNI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 175 — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 ottobre 1935-XIII, n. **2023**.

Norme per la vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;

Ritenuta l'urgenza e la necessità assoluta di provvedere alla vigilanza sul collocamento del repertorio drammatico;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Le persone e gli enti che provvedono professionalmente al collocamento in repertorio delle opere drammatiche non musicali italiane e straniere, sia nella qualità di cessionari del repertorio, sia in quella di mandatari o comunque di intermediari per conto degli aventi diritto, debbono essere autorizzati ad esercitare tale loro attività dal Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 2. — L'autorizzazione di cui all'articolo precedente è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di collocamento.

Essa viene concessa a seguito del riconoscimento, da parte della commissione di cui al seguente articolo, dei necessari requisiti di ordine tecnico, finanziario e morale.

Qualora venga constatata, previa contestazione all'interessato, la perdita o la insufficienza anche di uno soltanto dei requisiti suddetti, alla Commissione stessa è attribuito il potere di disporre, a seconda dei casi, la sospensione per un tempo determinato o la revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'attività di collocamento.

Qualunque attività per il collocamento di opere esercitata in contrasto colle disposizioni dei commi precedenti è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 3. — Presso il Ministero per la stampa e la propaganda è costituita una Commissione di vigilanza sul collocamento in repertorio delle opere drammatiche non musicali.

Essa è presieduta dall'ispettore per il teatro e composta di quattro membri, dei quali uno designato dalla Federazione degli industriali dello spettacolo, uno dal Sindacato degli autori e scrittori, uno in rappresentanza della Società italiana autori ed editori ed uno scelto dal Ministero predetto fra esperti tecnici o legali in materia di teatro.

L'opera dei membri suindicati è prestata a titolo gratuito.

La Commissione delibera validamente in numero di tre componenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

Contro le deliberazioni della Commissione è ammesso ricorso nel termine di cinque giorni dalla notifica del provvedimento al Ministero per la stampa e la propaganda, che provvede in via definitiva.

Art. 4. — Coloro che già esercitano l'attività di cui all'art. 1 dovranno, per ottenere la prescritta autorizzazione, presentare al Ministero per la stampa e la propaganda — Ispettorato del teatro — entro un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, domanda su carta legale da L. 6 corredata di quei documenti che riterranno atti a dimostrare di possedere i requisiti di cui al comma 2° dell'art. 2.

Chi successivamente vorrà iniziare l'attività predetta dovrà prima ottenere l'autorizzazione, presentando la domanda ed i documenti di cui al precedente comma.

Art. 5. — Le persone e gli enti che esercitano l'attività di cui all'art. 1 dovranno trasmettere, mensilmente ed a mezzo di raccomandata, al Ministero per la stampa e la propaganda — Ispettorato del Teatro — un elenco contenente il titolo italiano e straniero delle opere, il nome dell'autore di ciascuna di esse, nonchè il nome della Compagnia o delle Compagnie alle quali è stata consentita la rappresentazione.

In ogni caso la notifica del permesso di rappresentazione deve essere fatta almeno 15 giorni avanti dalla prima rappresentazione di ogni singola opera da parte delle Compagnie.

Il Ministero per la stampa e le propaganda potrà, quando lo ritenga opportuno, richiedere che gli siano trasmessi i testi dei contratti di rappresentazione.

Coloro che sono autorizzati al collocamento delle opere qualora non adempiano le prescrizioni di cui al presente articolo, sono puniti con l'ammenda da L. 100 a L. 1000. In caso di recidiva il Ministero per la stampa e la propaganda può ordinare la sospensione dell'attività di collocamento di opere per un periodo da due mesi ad un anno.

Art. 6. — Qualora il Ministero per la stampa e la propaganda, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento degli elenchi di cui all'art. 4, non abbia contestato ai contraenti specifici rilievi, per ragioni d'ordine e di interesse pubblico attinenti alla disciplina del teatro, le opere notificate potranno senz'altro essere rappresentate dalle Compagnie presso le quali sono state collocate.

Art. 7. — La esazione dei diritti di autore sul repertorio drammatico è affidata esclusivamente alla Società italiana degli autori ed editori.

Art. 8. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 164. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1935-XIV, n. 2024.
Norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 24 giugno 1935-XIII, n. 1009, che costituisce il Ministero per la stampa e la propaganda;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 22 agosto 1935-XIII;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'emanazione di norme per regolare la vigilanza sui rifugi alpini;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la stampa e la propaganda e di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno e col Nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Al Ministero per la stampa e la propaganda sono attribuite le facoltà:

a) di esercitare la vigilanza sui rifugi e sui locali simili dove convengono o trovano ricetto i turisti escursionisti di montagna;

b) di regolare il funzionamento di tali locali;

c) di promuovere la costruzione di rifugi nonchè di alberghi a carattere turistico e di transito.

Sono esclusi dalla disposizione di che alla lettera *a*) i rifugi o simili di pertinenza della Milizia forestale nazionale (Azienda di Stato per le foreste demaniali).

Art. 2. — Gli enti e le persone che possiedono a qualsiasi titolo, o abbiano la gestione o la custodia dei rifugi e dei locali di che alla lettera *a*) dell'art. 1, debbono, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, farne denunzia, per il tramite degli Enti provinciali per il turismo, al Ministero per la stampa e la propaganda.

Art. 3. — Le denunzie debbono contenere le indicazioni concernenti la località ove si trova il rifugio, l'altitudine sul mare, se si tratta di costruzione di legno o in muratura, le vie d'accesso, aggiungendo, se si tratta di via carrozzabile, carreggiabile o mulattiera e se esista un servizio di alberghetto.

Inoltre sarà precisato se il rifugio possieda letti, cuccette, tavolati, coperte ed in quale numero, acqua ed il mezzo di riscaldamento.

Saranno anche indicati i periodi di apertura del rifugio nonchè le tariffe praticate per la somministrazione dei viveri e per il pernottamento.

Alla denunzia saranno unite le generalità del gestore o custode del rifugio con l'indicazione dell'attuale residenza.

Art. 4. — La vigilanza sui rifugi è esercitata a mezzo dei funzionari della Direzione generale per il turismo e degli Enti provinciali per il turismo, all'uopo delegati, nonchè dagli ufficiali ed agenti della forza pubblica.

Art. 5. — Chiunque intenda costruire un rifugio deve chiedere la preventiva autorizzazione al Ministero per la stampa e la propaganda, unendo all'uopo i disegni debitamente quotati del prospetto esterno, della pianta o di almeno una sezione oltre una sommaria descrizione dei lavori e le indicazioni delle notizie di cui all'art. 2 del presente decreto-legge.

I gestori e le persone incaricate della custodia del rifugio debbono essere approvati dal Ministero per la stampa e la propaganda.

A quest'ultima norma devono uniformarsi i rifugi attualmente in funzione.

Art. 6. — Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'art. 2 o ritarda di fare la prescritta denunzia o omette alcuna delle notizie indicate nell'art. 3, oppure costruisce o fa funzionare un rifugio senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione del Ministero per la stampa e la propaganda, oppure custodisce o fa custodire il rifugio senza avere ottenuto l'approvazione del Ministero per la stampa e la propaganda è punito con l'ammenda fino a lire duemila e con l'arresto fino a tre mesi.

Art. 7. — Con successivo provvedimento saranno emanate le norme di attuazione del presente decreto.

Le attribuzioni demandate dal presente decreto al Ministero per la stampa e la propaganda sono esercitate di concerto con il Ministero dell'interno.

Nulla è innovato alle disposizioni della legge di pubblica sicurezza.

Art. 8. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua applicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la stampa e la propaganda è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1935 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 163 — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2025.
Vendita in economia dei prodotti accessori della panificazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, sull'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto l'art. 782 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 10 febbraio 1927, n. 443;
Considerata la necessità urgente ed assoluta di facilitare il rapido esito dei prodotti accessori della panificazione dei magazzini militari;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Fino al 31 dicembre 1936 gli enti di commissariato avranno facoltà di vendere in economia i prodotti accessori della panificazione, purchè il valore di stima non superi, per le singole partite, le L. 150.000.
Ogni qualvolta il valore di stima superi le L. 50.000, occorrerà, peraltro, l'autorizzazione del Ministro per la guerra.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 176. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 ottobre 1935-XIII, n. 2026.
Autorizzazione al comune di Pescia (Pistoia) a modificare la denominazione della frazione Castellare in « Castellare di Pescia ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la domanda in data 17 giugno 1935-XIII, con la quale il commissario prefettizio del comune di Pescia, in provincia di Pistoia, in esecuzione della propria deliberazione 14 detto mese, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Castellare di quel comune in « Castellare di Pescia »;
Veduto il parere favorevole espresso dal Rettorato della provincia di Pistoia, in adunanza del 19 agosto 1935-XIII;
Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il comune di Pescia, in provincia di Pistoia, è autorizzato a modificare la denominazione della frazione Castellare in « Castellare di Pescia ».
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 ottobre 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *novembre* 1935 - *Anno XIV*
Atti del Governo, registro 366, *foglio* 161. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 agosto 1935-XIII, n. 2027.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Giuseppe Clerici » con sede in Bee (Arizzano).

N. 2027. R. decreto 30 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Giuseppe Clerici », con sede in Bee, frazione del comune di Arizzano, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 4 ottobre 1935-XIII, n. 2028.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Antonio Abate e Compagnia dell'Orazione e Morte sotto il titolo dei Meri, in Monreale (Palermo).

N. 2028. R. decreto 4 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita Chiesa di S. Antonio Abate e Compagnia dell'Orazione e Morte sotto il titolo dei Meri in Monreale (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 2029.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Ritiro in Cetraro (Cosenza).

N. 2029. R. decreto 10 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Ritiro in Cetraro (Cosenza).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 10 ottobre 1935-XIII, n. 2030.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giovanni Battista, in Teglio.

N. 2030. R. decreto 10 ottobre 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti del vescovo di Como in data 26 ottobre 1931 e 26 marzo 1932, relativi alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giovanni Battista in Teglio.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

REGIO DECRETO 9 agosto 1935-XIII, n. 2031.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Nicola Pepe Celentani », in Anzano di Puglia.

N. 2031. R. decreto 9 agosto 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Nicola Pepe Celentani » con sede in Anzano di Puglia, viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e nè viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *novembre* 1935 - *Anno XIV*

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 novembre 1935-XIV.
Sospensione della pubblicazione dei Conti del Tesoro, delle situazioni della Banca d'Italia e del Debito pubblico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1935-XIII, n. 1844, recante norme per limitare la pubblicità di atti e documenti riflettenti la vita economica e finanziaria dello Stato;
Visto l'art. 609 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 23 maggio 1924-II, n. 827;
Visto l'art. 118 del testo unico delle disposizioni di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204;
Visto l'art. 235 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Decreta:

È sospesa, sino a nuovo ordine, la pubblicazione dei Conti riassuntivi del Tesoro, delle situazioni della Banca d'Italia e delle situazioni generali del Debito pubblico.

Roma, addì 22 novembre 1935 - Anno XIV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(6060)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1935-XIV.
Determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 8 gennaio 1928, n. 486, convertito nella legge 29 novembre 1928, n. 2842;

Visto il decreto Ministeriale 17 dicembre 1934, col quale venne sostituita la tabella approvata con decreto Ministeriale 30 novembre 1933, contenente la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato da spedire all'estero;

Ritenuta la necessità di introdurre nella tabella stessa le modificazioni determinate in corrispondenza alle caratteristiche del raccolto del riso della corrente campagna;

Su proposta dell'Istituto Nazionale Fascista per gli scambi con l'estero;

Decreta:

Art. 1. — La determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero è stabilita in conformità della tabella annessa al presente decreto.

Art. 2. — Salvo quanto è disposto nel capoverso successivo, la tabella portante la determinazione dei tipi e delle denominazioni ufficiali del riso nazionale lavorato diretto all'estero, approvata con decreto Ministeriale 17 dicembre 1934, è abrogata e sostituita da quella di cui al precedente art. 1.

L'Istituto nazionale fascista per gli scambi con l'estero è autorizzato a consentire le spedizioni all'estero di riso nazionale lavorato corrispondente alle caratteristiche e munito delle denominazioni previste dalla tabella di cui al precedente comma, in quanto trattisi di partite oggetto di contratti conclusi con gli acquirenti esteri anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e semprechè tali contratti siano denunziati all'Istituto predotto entro quindici giorni dalla medesima data.

Art. 3. — Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste:
ROSSONI.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI RISO ITALIANO « CAROLINA ».

Carolina sublime speciale n. 1.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Bertone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Carolina sublime speciale n. 2.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà tipi Roma, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Carolina sublime n. 1.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Allorio, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
8 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Carolina sublime n. 2.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Ardizzone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
8 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
1 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
13 1/2 % di umidità.

Carolina diamante speciale.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
6 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Carolina diamante extra.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà P. 6, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
10 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

TIPI RISO ITALIANO « GIGANTE ».

Gigante sublime oppure *Vialone sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Vialone, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
3 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
1/2 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante extra oppure *Maratelli extra.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Gigante oppure *Maratelli.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Maratelli, in partite di alto grado di purezza, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli e ambrati.

Tolleranze:
2 % di grani striati rossi;
3 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 % di umidità.

Per tutti i tipi Carolina e Gigante suindicati sono ammesse le tre lavorazioni: a raffinato (o naturale) a oleato (o camolino) e a brillato.

Per il riso a raffinato (o naturale) e a oleato (o camolino) è prescritto aggiungere alla denominazione l'indicazione del tipo di lavorazione.

Per la lavorazione a oleato la tolleranza del grado di umidità è portata al 14 %.

E' inoltre tollerata per tutti i tipi la presenza di grani spuntati in quantità non superiore al 2 % oltre la percentuale normale di rottura.

TIPI RISO ITALIANO « ORIGINARIO ».

Splendore sublime oppure *A.A.A.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta brillatura, scevro da grani gialli, tollerate tracce di grani ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 1/2 % di umidità.

Splendore superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, ben brillato, scevro da grani gialli.

Tolleranze.

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 1/2 % di umidità.

Oleato sublime oppure *Camolino sublime.*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli, tollerate tracce di grani ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
15 % di umidità.

Oleato superiore oppure *Camolino superiore*

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, di perfetta oleatura, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
15 % di umidità.

Naturale sublime.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, pasta chiara, da lavorazione di primo grado, scevro da grani gialli, tollerate tracce di grani ambrati.

Tolleranze:

2 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 % di grani gessati;
3/4 % di grani vaiolati o con striature nere;
14 1/2 % di umidità.

Naturale superiore.

Riso sano, leale, mercantile, ottenuto dalla varietà Chinese Originario o da altra similare, buona media dell'annata, da lavorazione di secondo grado, scevro da grani gialli.

Tolleranze:

3 % di grani striati rossi;
2 1/2 % di rottura grossa;
2 1/2 % di grani gessati;
1 % di grani vaiolati o con striature nere;
1/4 % di grani ambrati;
14 1/2 % di umidità.

Nei tipi Originario a lavorazione di secondo grado è tollerata la presenza di grani spuntati in quantità non superiore all'1 % oltre la percentuale normale di rottura.

Tolleranze. — Le tolleranze s'intendono a percentuale ponderale.

Purezza. — L'alto grado di purezza si intende unicamente riferito alla produzione media dell'annata.

Lavorazione di 1° grado. — S'intende una raffinazione profonda di risoni atti alla produzione dei tipi più pregiati di grana lunga, grossa e tonda.

Lavorazione di 2° grado. — S'intende una raffinazione meno profonda della precedente, ma che dà tuttavia prodotti atti senz'altro alla brillatura.

Lavorazione a raffinato. — S'intende la lavorazione che asporta al riso già sgusciato tutto il pericarpo, fino all'albume.

Lavorazione a oleato (camolino). — E' un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste in una leggera oleatura alla superficie dell'albume con olio inodoro e commestibile.

Lavorazione a brillato. — E' pure un successivo trattamento industriale della lavorazione a raffinato e consiste nell'aggiunta di una minima traccia di glucosio e di talco onde dare aspetto brillan al riso.

Grani striati rossi. — Sono quelli che presentano, nel senso longitudinale, delle striature anche accentuate di colore rosso.

Rottura grossa. — Comprende soltanto il *corpetto* e la *mezzagrana grossa*. Per quanto riguarda i tipi Carolina, è considerata « rottura grossa » la grana inferiore a tre quarti della normale.

Grani gessati. — Sono quelli che si presentano quasi totalmente opachi o farinosi, per non aver raggiunto un sufficiente grado di maturazione.

Grani vaiolati. — Sono quelli che portano una macchia alla superficie, macchia che non pregiudica il valore alimentare del cereale. Sono assimilati ai grani vaiolati, e compresi nella percentuale di tolleranza per questi stabilita, i grani che presentano linee nere o aloni circolari neri.

Grani ambrati. — Sono quelli con leggera tinta giallognola.

Pasta chiara. — Devesi intendere in rapporto alle condizioni della produzione dell'annata.

Tipi e denominazioni ufficiali di riso nazionale lavorato diretto all'estero.

TIPI	Grado di lavorazione	TOLLERANZE					
		Grani striati rossi	Rottura grossa	Grani gessati	Grani vaiolati o con striature nere	Grani ambrati	Umidità (2)
Tipi riso italiano « Carolina » (1)		%	%	%	%	%	%
1. Carolina sublime speciale n. 1	1°	10	3	1½	¼	—	13½
2. Carolina sublime speciale n. 2	1°	10	3	2	¼	—	13½
3. Carolina sublime n. 1	1°	8	3	1½	¼	—	13½
4. Carolina sublime n. 2	1°	8	3	1½	¼	—	13½
5. Carolina diamante speciale	1°	6	2½	2	¼	—	14
6. Carolina diamante extra	2°	10	2½	2	½	—	14
Tipi riso italiano « Gigante » (1)							
1. Gigante sublime *oppure* Vialone sublime	2°	3	3	2	½	—	14
2. Gigante extra *oppure* Maratelli extra	1°	2	3	2½	¼	—	14
3. Gigante *oppure* Maratelli	2°	2	3	2½	¼	—	14
Tipi riso italiano « Originario »							
1. Splendore sublime *oppure* A.A.A.	1°	2	2½	2	¾	tracce	14½
2. Splendore superiore	2°	3	2½	2½	1	¼	14½
3. Oleato sublime *oppure* Camolino sublime	1°	2	2½	2	¾	tracce	15
4. Oleato superiore *oppure* Camolino superiore	2°	3	2½	2½	1	¼	15
5. Naturale sublime	1°	2	2½	2	¾	tracce	14½
6. Naturale superiore	2°	3	2½	2½	1	¼	14½

(1) Tutti i tipi sono ammessi nelle tre lavorazioni a raffinato, a oleato e a brillato.
(2) Per la lavorazione a oleato anche dei tipi fini il grado di umidità intendesi aumentato del ½%.

Roma, addì 2 dicembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro per le corporazioni*: LANTINI.

(6052)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1935-XIV.

Assimilazione, agli effetti doganali, dei pizzi e dei tulli elastici ai pizzi e tulli non elastici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Ritenuto che sono stati presentati allo sdoganamento tulli e pizzi elastici;

Ritenuto che i tulli e i pizzi elastici non sono nominati nè dalla tariffa, nè dal repertorio;

Considerato che essi, per i loro caratteri, presentano più che con altre merci, maggior analogia con i pizzi e i tulli non elastici;

Udito il Collegio consultivo dei periti doganali nell'adunanza del 19 novembre 1935;

Determina:

Che i tulli ed i pizzi elastici siano assimilati ai « tulli e pizzi non elastici ».

Roma, addì 28 novembre 1935 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BAGLI.

(6061)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota 27 novembre 1935-XIV, n. 8064, ha trasmesso alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251, del 26 ottobre 1935-XIII, relativo al perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale.

(6062)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 28 novembre 1935 un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1979, concernente l'aumento del personale di altre Amministrazioni dello Stato comandato presso il Ministero degli affari esteri per prestare servizio nelle scuole italiane all'estero.

(6063)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 29 novembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1964, relativo al trattamento economico degli ufficiali mobilitati fuori del Regno, investiti delle funzioni del grado superiore.

(6064)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 29 novembre 1935-XIV, ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1953, concernente gli esami per l'avanzamento anticipato ed a scelta speciale e per l'ammissione alla scuola di guerra degli ufficiali del Regio esercito in servizio nelle Colonie dell'Africa Orientale.

(6065)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 29 novembre 1935-XIV è stato presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 1981, contenente norme chiarificative ed estensive delle agevolazioni fiscali per la esecuzione delle opere di piano regolatore nella città di Genova.

(6066)

Ai termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il 29 novembre 1935-XIV è stato presentato alla Presidenza del Senato del Regno il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, col quale sono state stabilite alcune norme integrative del R. decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, sul piano regolatore di Roma convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1932, n. 355.

(6067)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per l'educazione nazionale ha presentato all'on. Presidenza del Senato del Regno, in data 1° dicembre 1935-XIV, per la conversione in legge, i seguenti disegni di legge:

1° Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1845, relativo all'aggiornamento della legislazione sull'istruzione media classica, scientifica, magistrale ed artistica;

2° Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, relativo al riordinamento del Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

3° Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1803, contenente norme per le nomine dei presidenti e dei vice-presidenti delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti;

4° Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, contenente modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;

5° Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1900, contenente disposizioni per il finanziamento del Consorzio delle scuole professionali per la maestranza marittima;

6° Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1867, relativo alla regificazione di scuole e istituti di istruzione media tecnica, pareggiati;

7° Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1866, relativo all'aggiornamento del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere di integrazione;

8° Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1946, relativo al riordinamento dei Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica;

9° Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1882, relativo al riordinamento della Regia Scuola di recitazione in Roma;

10° Conversione in legge del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1990, contenente norme per l'incremento della cultura militare.

(6068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 30 novembre 1935-XIV - N. 253

S. U. A. (Dollaro)	12,42	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,27	Polonia (Zloty)	233,00
Francia (Franco)	81,75	Spagna (Peseta)	169,62
Svizzera (Franco)	401,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,41	Rendita 3,50 % (1906)	66,225
Belgio (Belga)	2,10	Id. 3,50 % (1902)	63,375
Canadà (Dollaro)	12,285	Id. 3 % lordo	43,20
Cecoslovacchia (Corona)	51,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,70
Danimarca (Corona)	2,74	Obbl. Venezie 3,50 %	77,40
Germania (Reichsmark)	4,9628	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	89,825
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % - Id. 1941	90,65
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	77,95
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id. 15-12-43	80,975

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 2 dicembre 1935-XIV - N. 254

S. U. A. (Dollaro)	12,42	Olanda (Fiorino)	8,3752
Inghilterra (Sterlina)	61,27	Polonia (Zloty)	233 —
Francia (Franco)	81,75	Spagna (Peseta)	169,65
Svizzera (Franco)	401,25	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,41	Rendita 3,50 % (1906)	66,075
Belgio (Belga)	2,10	Id. 3,50 % (1902)	63,25
Canadà (Dollaro)	12,285	Id. 3 % lordo	43,075
Cecoslovacchia (Corona)	51,40	Prest. redim. 3,50 % - 1934	64,45
Danimarca (Corona)	2,74	Obbl. Venezie 3,50 %	77,375
Germania (Reichsmark)	4,9628	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	89,925
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 5 % - Id. 1941	89,925
Jugoslavia (Dinaro)	28,17	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	76,60
Norvegia (Corona)	3,0021	Id. id. 4 % - Id 15-12-43	80,35

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 17

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Prestito nazionale 5 %	12350	70 —	*D'Italia* Filomena di Pasquale, moglie a Iannuzzi Pasquale, domt. a Fontanarosa (Avellino).	*Di Talia* Filomena di Pasquale, moglie ecc. come contro.
3,50 % redimibile (1934)	485216 485744 485217 485745	892,50 1.680 — 297,50 560 —	Macello Nella fu Severino, minore sotto la p. p. della madre *Agliolo* Palmira fu Michele ved. Macello, domiciliata a Frossasco (Torino). Le due ultime rendite sono con usufrutto vitalizio ad *Agliolo* Palmira fu Michele, ved. Macello, domt. a Frossasco.	Macello Nella fu Severino, minore sotto la p. p. della madre *Agliodo* Palmira fu Michele, vedova, ecc. come contro. Le due ultime rendite sono con usufrutto vitalizio ad *Agliodo* Palmira ecc. come contro.
Id.	74807	42 —	Monaco *Giovanni* di Cesario, minore sotto la p. p. del padre, domt. a Lecce.	Monaco *Raffaele-Giovanni* di Cesario, minore ecc. come contro.
Id.	478845	427 —	Mauri *Gian-Piero* e Maria fu Angelo, minori sotto la p. p. della madre Marelli Adele fu Luigi, ved. Mauri, domt. a Mariano Comense (Como) in parti uguali; con usufrutto a Marelli Adele fu Luigi, ved. Mauri, vita durante.	Mauri *Natale-Piercarlo* e Maria fu Angelo, minori ecc. e con usufrutto come contro.
Id. Id. Id.	352052 352053 352054	122,50 122,50 140 —	Pennarola Pasquale Id. Luigi Id. Maria-Rosaria di Vincenzo, domiciliati a Napoli.	Pennarola Pasquale Id. Luigi Id. Maria-Rosaria di Vincenzo, *minori sotto la p. p. del padre*, domt. a Napoli.
Id.	341780	1.200,50	*Lucchetta* Sebastiano fu Giuseppe, interdetto sotto la tutela di De Giacinto Silvio di Giacomo, domt. a Vallada (Belluno).	*Luchetta* Sebastiano-*Giovanni* fu Giuseppe, interdetto ecc. come contro.
Id.	336228	108,50	Tuccillo *Giovanni* fu Vincenzo, minore sotto la p. p. della madre Sepe Filomena di Raffaele, ved. di Tuccillo Vincenzo, domt. in Afragola (Napoli).	Tuccillo *Giovanna* fu Vincenzo, minore ecc. come contro
Id.	201016	350 —	*Stambone* Angelo fu Reginaldo, domiciliato a Dogliola (Chieti).	*Stampone* Angelo fu Reginaldo, domiciliato a Dogliola (Chieti).
Cons. 5 % Id. Id.	241429 241430 241431	100 — 100 — 100 —	*Bodratti Maria* *Bodratti* Emilia *Bodratti* Giuseppina di *Vittorio*, minori sotto la p. p. del padre, domt. in Alessandria; con usufrutto vitalizio a Boidi Marianna fu Nicola, moglie di Valle Giuseppe, domiciliata in Alessandria.	*Bodrati Teresa-Maria-Giuseppina* *Bodrati* Emilia *Dodrati* Giuseppina di *Luigi-Vittorio*, minori ecc. e con usufrutto vitalizio come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	369614	350 —	Espagnol *Angela* di Giovanni Battista, moglie di Guigas Bartolomeo, domt. a Fenestrelle (Torino).	Espagnol *Angelica-Rosaria* di Giovanni Battista, moglie ecc. come contro.
Id.	126136	70 —	Trinchera *Orazio* di Annibale, domt. a Locorotondo (Bari) ipotecata.	Trinchera *Antonio-Orazio* di Annibale, domt. a Locorotondo (Bari) ipotecata.
Id.	798094	290,50	Marchetti *Romeo* fu Giuseppe, domt. a Stresa (Novara) ipotecata.	Marchetti *Felice-Giuseppe-Romeo* fu Giuseppe, domt. come contro ipotecata.
Cons. 5 %	84801	50 —	Merigelli Filomena di *Gesuelle, nubile*, domt. a New York.	
Id.	85510	25 —	*Merigilli* Filomena di *Gesuelle* moglie di Mauro Francesco, domt. a New York.	Merigelli Filomena di *Gesuele, moglie di Mauro Francesco*, domt. a New York.
Id.	129931	55 —	*Mirigelli* Filomena di Gesuele, moglie di Mauro Francesco, domt a Des Maines (S.U.A.).	
3,50 % redimibile (1934)	116295	133 —	Piscopo Concettina di Raffaele, moglie legalmente separata di Stamerra *Raffaele*, domt. a Tuglie (Lecce) vincolata.	Piscopo Concettina di Raffaele, moglie legalmente separata di Stamerra *Angelo-Raffaele*, domt. come contro, vincolata.
Id.	786	14 —	*Carnori* Pietro di Carlo, domt. a Milano.	*Cornori* Pietro di Carlo, domt. a Milano.
Cons. 3,50 % (1906)	619017	49 —	*Abelli* Giacomo, Giovanni, Bernardo, Teresa e Battista di Giuseppe Antonio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso *Abelli* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domt. a Cambiano (Torino); con usufrutto vitalizio ad *Abelli* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domiciliato a Cambiano (Torino).	*Abele* Giacomo, Giovanni, Bernardo, Teresa e Battista di Giuseppe Antonio, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri dello stesso *Abele* Giuseppe Antonio fu Giacomo, domt. come contro; con usufrutto vitalizio ad *Abele* Giuseppe Antonio di cui sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

5900) Roma, addì 9 novembre 1935 - Anno XIV. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.